



## **DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

**OGGETTO:** avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di start up innovative e incubatori certificati dalla sezione speciale del registro imprese per perdita dei requisiti, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012.

### **IL CONSERVATORE**

Considerato che il/la sottoscritto/a non versa nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del Codice di Comportamento dell'Ente (art. 7 del D.P.R. n.62/2013);

Rilevato che il Responsabile del procedimento non si trova nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del codice di comportamento dell'Ente (art. 7 del D.P.R. n.62/2013), così come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti i commi 15 e 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 che prevedono la cancellazione d'ufficio delle start up innovative e degli incubatori certificati per perdita dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;

Considerato che tra gli strumenti a disposizione dell'ufficio per l'efficienza del Registro Imprese c'è il "cruscotto qualità" che consente di individuare le suddette circostanze che giustificano l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di start up innovative e incubatori certificati dalla sezione speciale;

Visti gli elenchi estratti dal "cruscotto qualità", individuati tenendo conto dell'incongruenza "costituita da oltre 60 mesi" e "senza pratica di conferma dei requisiti" distinti per le province dell'Aquila e di Teramo, di cui agli all. A), B), C), D) alla presente determinazione;

Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 il quale dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei

dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per la cancellazione d'ufficio di start up innovative e incubatori certificati dalla sezione speciale del registro imprese per perdita dei requisiti, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012;

Visto il parere MISE del 21 marzo 2016, n. 79330 che prevede che il decorrere del tempo e il consolidarsi dell'evento previsto dalla legge come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa per cui l'ufficio procede alla cancellazione autonomamente, previa "notifica di cortesia";

visto l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 il quale prevede, tra l'altro, che ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese è disposta con determinazione del Conservatore;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio di start up innovative e incubatori certificati dalla sezione speciale del registro imprese per perdita dei requisiti, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, contenute negli elenchi, distinti per le province dell'Aquila e di Teramo, di cui agli all. A), B), C), D) alla presente determinazione;
- 2) Di dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, mediante pubblicazione all'albo camerale *on line* e nella sezione dedicata al Registro Imprese;
- 3) Di dare atto che decorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'albo si procederà alla cancellazione d'ufficio delle start up innovative e incubatori certificati dalla sezione speciale del registro imprese per perdita dei requisiti, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, contenute negli elenchi suddetti, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Fausta Emilia Clementi)